

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo**

Via Statale, 39 – 44042 Corporeno (Ferrara)

Tel.: 051972711 – Fax 051972246

E-mail: Email@bancacentroemilia.it - Sito internet: www.bancacentroemilia.it

Capitale Sociale al 31/12/2010 Euro 7.270.498,88

Codice Fiscale e Partita IVA 01402600389

Registro delle Imprese della CCIAA di Ferrara n. 0164811/97 - Tribunale di Ferrara n. 137791/97

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.5352 - cod. ABI 08509.2

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A112765

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca.

È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:

- a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.

I prelievi possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

L'ammontare del deposito non ha limiti.

È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 103.291,38.

LIBRETTI AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. La banca che, senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberata, anche se questi non è il depositante. Lo stesso vale anche nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Normativa antiriciclaggio

(Art. 49, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e Art. 2 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche come da D.L. 201 del 06/12/2011)

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è

FOGLIO INFORMATIVO D/R LIBERI AL PORTATORE

complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Alla violazione della prescrizione di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Presso gli sportelli della scrivente Banca di Credito Cooperativo, in quanto intermediario abilitato, è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

La violazione della prescrizione di cui al comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Per le violazioni sui libretti al portatore, con saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso (disposizione aggiunta al predetto comma 7 bis con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI	
Condizione avere	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: 0,0125% DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: Media EURIBOR a 3 mesi (Attualmente pari a: 1,076%) - 5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 0,0125%
SPESE	
Spese per operazione	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: € 0,00 DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: € 0,00
Spese fisse	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: € 20,00 (€ 5,00 Trimestrali) DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: € 20,00 (€ 5,00 Trimestrali)
Spese minime	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: € 0,00 DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: € 0,00
Operazioni omaggio	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: Nessuna DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: Nessuna
Oneri di liquidazione	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: € 0,00 DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: € 0,00
(*) Spesa calcolata in percentuale sugli interessi erogati, con un eventuale importo massimo.	
Estinzione	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: € 0,00 DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: € 0,00

FOGLIO INFORMATIVO D/R LIBERI AL PORTATORE

Tariffe diverse applicabili a tutti i principali servizi e rapporti continuativi	
Recupero spese invio postale di contabili	2,00 €
richieste documenti di archivio e similari (comprese quelle disposte da Guardia di Finanza)	60,00 €
rilascio dichiarazioni su rapporti estinti o residui in essere	40,00 €
rilascio di dichiarazioni varie (affidamenti in essere, garanzie rilasciate, dichiarazioni rilasciate per iscrizioni a vari albi e altro)	40,00 €
Bollettini informativi terzi (anonimi e SNRG) – cadauno	10,00 €
rilascio autentiche di scritture relative a prestiti in essere con clienti deceduti richieste da eredi a uso successione (+ spese vive)	250,00 €
certificazione interessi passivi/attivi	15,00 €
compilazione moduli società di revisione	50,00 €
Spese per informazioni commerciali richieste da clienti (+ spese vive)	40,00 €
Spese per fotocopie per documento	
- fino a 5 documenti	30,00 €
- da 6 a 15 documenti	20,00 €
- oltre 15 documenti	10,00 €
Certificazione per dichiarazione passività per uso successorio	
- dichiarazione di esenzione e successivo invio ad Agenzia delle Entrate + spese vive	30,00 €
- rilascio certificazioni senza deposito titoli	100,00 €
- rilascio certificazioni con deposito titoli	150,00 €
- rilascio certificazioni con quote di fondi e GPM	200,00 €
Altre certificazioni	25,00 €

GIORNI

Prelevamento allo sportello	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: In giornata DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: In giornata
Versamento contanti	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: In giornata DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: In giornata

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

Periodo applicazione spese fisse	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: TRIMESTRALE DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: TRIMESTRALE
Periodo applicazioni operazioni omaggio	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: ANNUALE DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: ANNUALE
Riferimento calcolo interessi	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: ANNO CIVILE DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: ANNO CIVILE
Capitalizzazione avere	DR LIBERI PORTATORE TASSO FISSO: SEMESTRALE DR LIBERI PORTATORE TASSO VARIABILE: SEMESTRALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'**Ufficio Reclami** della banca, in via Statale n.39, 44042 Coprepone (Ferrara) – Indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bancacentroemilia.it - che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Imel	Istituto di moneta elettronica.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito.
Tasso creditore	Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Spese di liquidazione	Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.